



Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI

Dott. Antonio Aldeghi  
Dott.ssa Marina Asperti  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott. Enzo Colleoni  
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott.ssa Valentina Ferri  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott.ssa Silvia Gibillini  
Dott.ssa Valeria Gualtieri  
Dott.ssa Alessandra Lemmi  
Dott. Walter Larici  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott. Luigi Nespoli  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott. Franco Patti  
Dott. Riccardo Rapelli  
Dott. Massimo Restivo  
Dott.ssa Marilena Rota  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott. Edoardo Scaini  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott.ssa Simona Vavassori  
Dott. Federico Vicari  
Dott.ssa Simona Zambetti  
Dott. Massimo Zanardi

LORO SEDI

Dott. Francesco Arciprete  
Dott.ssa Jessica Gambirasio  
Dott.ssa Francesca Gerosa  
Dott.ssa Alessia Gusmini  
Dott. Daniele Nora  
Dott. Ferdinando Prisco  
Dott. Davide Raffaini  
Dott. Andrea Tucci

Circolare n.52 del 01/12/2020

### Esonero contributivo in alternativa agli ammortizzatori sociali

**L'articolo 3 del DL 104/2020**, c.d. "Decreto Agosto", convertito in Legge n. 126/2020, ha introdotto la possibilità per le aziende, in alternativa alla richiesta degli ulteriori periodi di cassa integrazione previsti dal medesimo decreto, di accedere ad un incentivo economico sotto forma di esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

L'Inps, facendo seguito alla circ. 105/2020 del 18 settembre 2020, ha pubblicato il **messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020**, nel quale ha fornito ulteriori indicazioni operative per poter beneficiare dell'esonero.

L'esonero del versamento dei contributi previdenziali può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2020 per un periodo massimo di quattro mesi.

I beneficiari sono i datori di lavoro del settore privato, ad eccezione del settore agricolo, che abbiano già fruito per i mesi di maggio e di giugno 2020 degli ammortizzatori sociali connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, quali: cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti dal DL 18/2020 (Decreto Cura Italia).

L'Inps, ai fini del calcolo dell'ammontare precisa che:

- l'importo massimo dell'agevolazione è pari alla contribuzione non versata, per il doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020, ad esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail; la retribuzione persa nei suddetti mesi deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive;
- per la determinazione della misura dell'esonero è necessario tenere in considerazione l'aliquota contributiva piena astrattamente dovuta, senza invece tenere conto di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle mensilità di maggio e giugno;
- l'effettivo ammontare dell'esonero fruibile non può superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di 4 mesi, fermo restando che l'esonero

potrà essere fruito anche per l'intero importo sulla denuncia relativa a una sola mensilità, ove sussista la capienza.

L'Inps ricorda che condizione necessaria per poter beneficiare dell'esonero contributivo è che i medesimi datori di lavoro non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza da COVID-19 dal giorno 13 luglio 2020, né abbiano intenzione di fruirne sino al 31 dicembre 2020, salvo il caso in cui i trattamenti di integrazione salariale riguardino una diversa unità produttiva.

L'Inps con il **messaggio n. 4272/2020** integra quanto previsto dal DL n. 137/2020 (c.d. Ristori) e dal successivo DL 149/2020 (c.d. Ristori-Bis) indicando un incentivo analogo all'esonero contributivo previsto dal DL 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) da utilizzare in alternativa alla fruizione delle nuove sei settimane di integrazione salariale previste dal Decreto Ristori e Ristori-Bis.

A favore dei datori di lavoro privati che non fruiranno delle sei settimane disciplinate dal DL Ristori, l'articolo 12, c. 14 del medesimo decreto, introduce l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di quattro settimane che potrà essere fruito entro il 31 gennaio 2021, nel limite delle ore di integrazione salariale godute nel solo mese di giugno 2020.

Inoltre, al comma 15 del medesimo art. 12 viene inserita una sorta di "clausola di salvaguardia" a favore dei datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, DL 104/2020, i quali possono optare per la rinuncia della frazione di esonero richiesto e non goduto, e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal DL Ristori.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti.

***Studio Berta Nembrini Colombini & Associati***